



TRIBUNALE DI NAPOLI

PRESIDENZA

E

REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI NAPOLI, COMUNE DI NAPOLI

CONVENZIONE

Per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità

Ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

In piena adesione all'invito rivolto dal Ministero della Giustizia con le lettere Circolari del 6.3.2006 del 7.5.2007 e del 16.2.2009 , volto alla migliore e puntuale definizione dei ruoli degli Uffici di esecuzione penale esterna, nell'ambito dei lavori di pubblica utilità, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, che nel prosieguo verranno indicati come Enti Territoriali, ed il Tribunale di Napoli decidono di sottoscrivere un accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità come previsto dall'art. 73, c.5 bis d.p.r. 309/1990; art. 105 della L. 689/1981, artt. 54 D.L.vo 28.8.2000 n. 274, art. 165 c.p., dal Codice della Strada e D.M. 26 marzo 2001

W

[Signature]

[Signature]

Premessa

Le norme sopra indicate consentono di espiare la sanzione al di fuori delle strutture penitenziarie mediante lo svolgimento, da parte del condannato e, previa la acquisizione della sua disponibilità, di un lavoro di pubblica utilità nei casi tassativamente previsti dalla normativa ed in particolare:

- a) al condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nella ipotesi prevista dall'art. 73,c. 5, d.p.r. 309/1990 (nei casi di lieve entità);
- b) al condannato, nei cui confronti sia stato applicato l'istituto della conversione della pena (art. 107 L. 689/1981), subordinatamente alla valutazione e richiesta del magistrato di sorveglianza;
- c) al condannato per reati rientranti nella competenza del Giudice di Pace (art. 54 L. 274/2000);
- d) al condannato, che goda del beneficio della sospensione condizionale della pena e che possa usufruirne, ai sensi degli artt. 164 e 165 c.p., previa richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- e) al condannato per violazioni colpose al codice della strada, nei casi previsti dal Codice stesso.

L'espiazione della pena con le modalità indicate è finalizzata alla realizzazione del fine principale della sanzione, costituito dal recupero del condannato e dal suo reinserimento nella società civile.

La definizione di una nuova Convenzione del Ministero della Giustizia con gli Enti Pubblici Territoriali è sorta dall'esigenza di aderire alla sollecitazione, proveniente dai vari Uffici Giudiziari del Distretto, proprio in attuazione degli inviti del Ministero, alla predisposizione di un maggior numero di disponibilità di avviamento allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità di persone che, manifestando tale aspirazione, lasciano ben sperare ai fini del loro concreto reinserimento nel tessuto sociale collettivo.

Costituisce un dato ormai acquisito il fatto che una percentuale altissima di condannati che hanno espiaato la pena in regime detentivo, quantificata intorno al 70%, ritorna ben presto in Carcere perché ricade nel delitto. E ciò vieppiù in una realtà come quella del territorio della provincia partenopea, ove il tasso di criminalità è altissimo non solo per il degrado strutturale ma anche di carattere sociale e morale, derivato da una inadeguata attenzione alle esigenze di evoluzione delle nuove generazioni, che rimangono molto spesso preda di vili associazioni criminali, che proprio dei giovani si avvalgono per la commissione di reati così avviandoli, sin dalla prima infanzia, alla via del crimine.

The page contains several handwritten signatures. One is located to the right of the main text block, and two others are at the bottom right of the page, below the page number.


La finalità, che si intende perseguire con la presente convenzione, è quella di offrire una “seconda possibilità” a chi ne faccia richiesta e potrà essere ritenuta raggiunta anche se uno solo dei condannati riesca, dopo una siffatta esperienza, a chiudere in maniera definitiva la sua esperienza delinquenziale.

Presupposti normativi

L'art. 2, c.1, del D.M. 26.3.2001 emanato a norma dell'art. 54, c. 6, D.L.vo 28.8.2000 n. 274, il quale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti le organizzazioni indicati nell'art.1, c.1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, deve essere applicato anche alle ipotesi previste dall'art. 165, c. 1 e 2, c.p., nonché a quelle previste dal Codice della Strada che richiamino la normativa suddetta.

Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16.7.2001;

Si conviene,



pertanto, quanto segue fra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Napoli, Dott. Carlo Alemi, la Regione Campania, rappresentata dal Coordinatore Area Lavoro, Dr. Paolo Gargiulo, la Provincia di Napoli, che interviene nella persona del Presidente, Onorevole Luigi Cesaro, ed il Comune di Napoli rappresentato dall' Assessore Sergio D'Angelo.

ART.1 Ambito di applicazione

La convenzione sarà applicabile ai condannati che risiedono nel territorio della città di Napoli, per il Comune di Napoli, nel territorio della Provincia di Napoli, eccezion fatta per la città di Napoli, per la Provincia di Napoli, nel territorio della Regione Campania, eccezion fatta per la Provincia di Napoli e la città di Napoli, per la Regione Campania.

Art. 2: Modalità di attuazione

Gli Enti territoriali suddetti si dichiarano disponibili ad accogliere rispettivamente la Regione Campania N. 20 condannati; la Provincia di Napoli N. 15 condannati e il Comune di Napoli N.50 condannati, contemporaneamente, con la specificazione delle precise prestazioni che



potranno essere richieste al condannato nei settori previsti dalle lettere a, b, c, d, ed e dell'art. 1 D.M. Giustizia 26.3.2001, nonchè nel campo della sicurezza, dell'educazione stradale e della lotta alle dipendenze, in via prioritaria, nei casi di condanna per violazione degli artt. 186 e 187 C. d. S.; con esclusione, in ogni caso, di interventi presso gli Istituti Scolastici o Enti Ospedalieri.

Gli Enti Territoriali si impegnano, altresì, ad individuare imprese artigianali o commerciali, ovvero associazioni o cooperative che si rendano disponibili ad accogliere lavoratori di pubblica utilità, alle condizioni che saranno appresso indicate e per le mansioni che saranno di volta in volta ritenute idonee al caso specifico.

Art. 3: Modalità e durata del programma

Conformemente alla normativa in materia, in sentenza, il Giudice indicherà la durata, l'impegno giornaliero o settimanale del condannato cui la struttura preposta dall'Ente Territoriale dovrà uniformarsi nello svolgimento del programma, comunicando eventuali particolari esigenze verificatesi "medio tempore", per adeguare il programma stesso al fine del migliore risultato per il condannato, senza tuttavia arrecare difficoltà nello svolgimento della attività di studio o lavorativa, dallo stesso eventualmente espletata ordinariamente.



In nessun caso, l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani, o da ledere la dignità della persona.

Gli Enti Territoriali si impegnano altresì a che i condannati possano usufruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Gli Enti Territoriali si obbligano a stipulare l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura saranno a carico degli Enti Pubblici Territoriali rispettivamente competenti per ciascun condannato.

L'Ente Territoriale, cui viene comunicata l'esecutività del provvedimento definitivo, provvederà tempestivamente alla convocazione del condannato per l'avviamento al lavoro di P.U., dando comunicazione al Giudice procedente di tempi e modalità di svolgimento del lavoro stesso.

Art. 4 Coordinamento delle prestazioni

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità verrà coordinato, come previsto dall'art. 2, c.2, D.M. Giustizia 26.3.2001, per la Regione Campania dal Dirigente del Settore ORMEL dott. Alberto Acocella, per



la Provincia di Napoli dalla Dottoressa Anna Capasso, per il Comune di Napoli dal Dr. Giuseppe Lentano

Art. 5 Divieto di retribuzione

E' fatto divieto di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Art. 6 Violazione degli obblighi

I responsabili del coordinamento dei singoli Enti Pubblici Territoriali hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo alla Procura della Repubblica ed al magistrato che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi da parte del condannato ai sensi dell'art. 56 D. L.vo 274/2000 e di consentire le verifiche necessarie da parte della P.G. incaricata dall'A.G. previste dall'art. 5, c.2, D.M. Giustizia 26.3.2001.

Art.7 Relazione sul lavoro svolto

I responsabili del coordinamento, terminata l'esecuzione della pena, redigeranno una relazione da inviare al Presidente del Tribunale ed al

Handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.


giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 8 Durata della convenzione


La convenzione avrà la durata di un anno e sarà rinnovata tacitamente alla scadenza.

Napoli, 16 marzo 2012


Il Presidente del Tribunale
Dr. Carlo Alemi



Per il Presidente della Regione
Dr. Paolo Gargiulo



Il Presidente della Provincia di Napoli
On.le Luigi Cesaro



Per il Sindaco di Napoli
Dr. Sergio D'Angelo

